

# ***COMUNE DI TERRALBA PROVINCIA DI ORISTANO***

## ***REGOLAMENTO PER L' ADOZIONE DEI CANI***

***INDICE***

***ART.1 OGGETTO***

***ART.2 MODALITA' DI ADESIONE***

***ART.3 INCENTIVI PER L'AFFIDAMENTO***

***ART.4 CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE***

***ART.5 INADEMPIENZE***

***ART.6 EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO***

***ART.7 DECESSO O SMARRIMENTO***

***ART.8 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO***

***ART.9 PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE***

### *ART.1 OGGETTO*

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantire il loro benessere, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea o permanente.

### *ART.2 MODALITA' DI ADOZIONE*

Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati e dalle associazioni che ne facciano richiesta.

L'adozione sarà consentita solo a maggiorenni, con diritto di prelazione, a parità di scelta, dei cittadini di Terralba. Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averle valutate disporrà l'autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane.

La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip allegando il tutto all'autorizzazione. Tale documentazione allegata all'autorizzazione sarà consegnata all'ente che provvederà in 5 giorni a rilasciare il titolo per il ritiro del cane dalla struttura.

Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto sarà prescritto dal servizio veterinario dell'ASL.

L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario dell'ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

Il cane adottato passa nella proprietà dell'adottante con relativa iscrizione all'anagrafe canina dopo un periodo di prova di 2 mesi, salvo che l'avente titolo non ne abbia reclamato la proprietà.

Entro questo termine, l'adottante può recedere dall'affidamento previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

### *ART. 3 INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO*

Al fine di incentivare l'adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune ed ospitato presso il canile convenzionato sono previste le seguenti agevolazioni: per il primo anno di adozione sarà riconosciuto un contributo una tantum di Euro 200, da destinarsi all'acquisto di beni per il mantenimento del cane, che sarà corrisposto mediante due assegnazioni semestrali di Euro 100 previo accertamento dell'effettivo possesso del cane e della natura dei beni acquistati. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle pezze giustificative di spesa.

Superato il periodo di prova, chi adotta un cane avrà diritto, al contributo economico, e ad usufruire per i primi due anni delle prestazioni veterinarie con studio convenzionato (visite di controllo con relative vaccinazioni). Le prestazioni veterinarie saranno fornite per 4 anni per coloro che adotteranno cani di età superiore ai 5 anni.

#### *ART. 4 CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE*

Il settore competente si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, con personale competente ed eventualmente col supporto delle associazioni per la tutela degli animali.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare denuncia ai sensi di legge e a revocare l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura.

#### *ART. 5 INADEMPIENZE*

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto ed a rifondere l'Ente delle spese sostenute sulle prestazioni veterinarie.

#### *ART. 6 EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO*

L'adottante si impegna a non cedere l'animale, se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio di polizia municipale e preventiva segnalazione al servizio veterinario dell'Asl di competenza.

#### *ART. 7 DECESSO O SMARRIMENTO*

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta (non oltre le 24 ore) al responsabile del servizio presso il Comune.

#### *ART. 8 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO*

In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta al Comune di Terralba.

#### *ART. 9 PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE*

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità ( sito web, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc...) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.